

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 788 DEL 19/12/2025

Oggetto: **RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C.
AVVERSO LA SENTENZA N. 1202/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO -
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Salvatore Gioia

Struttura proponente: S.C Affari Generali e Legal
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa Marina Ambrosetti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Ambrosetti
(AR)

PUBBLICAZIONE DAL 19/12/2025
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ATS DELL'INSUBRIA

PREMESSO che:

- in data 10/02/2022, con nota acquisita agli atti con prot. n. 21847, la BFF Bank S.p.A- Nuova denominazione BANCA FARMAFACTORING S.P.A.- ha citato in giudizio ATS Insubria dinanzi al Tribunale di Varese al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento dei crediti dei quali BFF è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato:
 - € 721.796,70 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla OMISSIS e gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte sino al saldo, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
 - € 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
 - € 6.526,53 a titolo di ulteriori interessi di mora - rispetto a quelli indicati al precedente punto - in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
 - i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a BFF BANK SPA, oggetto del citato giudizio, sono generati dalle fatture emesse da Diasorin S.p.A. a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti farmaceutici / medicali e prestazioni di servizi relativi a prodotti medicali erogate in favore dell'ATS Insubria, e sono state cedute dalla predetta società all'esponente BFF Bank S.p.A. mediante i contratti di cessione dei crediti;
- con deliberazione n. 361 del 16/06/2022 ATS Insubria ha preso atto della citazione R.G. n. 3161/20 e ha disposto di costituirsi in giudizio, contrastando la pretesa attorea;
- con sentenza n. 866/2023 pubblicata il 10/08/2023, il Tribunale Ordinario di Varese ha disposto, in parziale accoglimento della domanda, di condannare ATS Insubria al pagamento nei confronti dell'attrice BFF BANK SPA delle seguenti somme: "a) la somma € 47.669,62 in linea capitale; b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lett. a), con decorrenza dal giorno successivo al 60esimo giorno successivo all'emissione di ogni singola fattura, con esclusioni sul punto di cui in parte narrativa, fino al saldo effettivo; c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. prodotti dagli interessi di cui alla precedente lett. b), scaduti da almeno 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (07/12/2020) al saldo effettivo; d) la somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002", rigettando le ulteriori domande formulate dalla parte attrice, ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali sostenute per il presente giudizio;
- in data 28/02/2024 la BFF Bank S.p.A- Nuova denominazione BANCA FARMAFACTORING S.P.A. ha citato in appello ATS Insubria a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Milano per l'udienza del 03/07/2024 ore di rito, al fine di chiedere parziale annullamento e parziale riforma della sentenza n. 866/23 emessa dal Tribunale di Varese, pubblicata il 10/08/2024 nel giudizio RG n.3162/20;

- in data 30/04/2025, acquisita agli atti con prot. n. 46691, ad ATS Insubria è stato notificato il dispositivo della sentenza n. 1202/2025 della Corte d'Appello che ha sancito il parziale accoglimento dell'appello avanzato da BFF Bank S.P.A.- già Banca Farmafactoring S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 866 resa in data 9 agosto 2023 e pubblicata il giorno successivo, condannando Ats Insubria al pagamento della ulteriore somma di € 8.441,50, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture ed interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, erano scaduti da almeno sei mesi, confermando, nel resto l'impugnata sentenza, compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

DATO ATTO che in data 01/12/2025, acquisito agli atti con prot. n. 132179, è stato notificato ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c. dinanzi alla Corte di Cassazione promosso dalla BFF BANK S.P.A.-già Banca Farmafactoring S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 1202/2025 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 29/04/2025 nel giudizio RG n. 696/24;

RITENUTO opportuno costituirsi mediante controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c. avanti la Suprema Corte di Cassazione al fine di contrastare le pretese azionate dal ricorrente nei confronti dell'ATS e allo scopo conferire l'incarico congiunto di legale, unitamente all'Avv. Angelo Cantù- Direttore S. C. Avvocatura di questa Agenzia e all'Avv. Sonia Allocca iscritta al Foro di Roma con Studio Legale Avvocati Allocca in Roma Via Niccolò L'Alunno n. 5, quest'ultima con la funzione di domiciliataria, conferendo le più ampie facoltà di legge a difendere e rappresentare l'ATS nella suddetta causa civile;

DATO ATTO altresì che l'Avv. Sonia Allocca risulta iscritta nell'elenco degli avvocati liberi professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale, approvato con deliberazione n. 730 del 02/12/2025;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 138375 del 17/12/2025, con la quale l'Avv. Sonia Allocca ha trasmesso il preventivo di massima per le competenze professionali pari a complessivi € 1.459,12 comprensivo di IVA e CPA;

EVIDENZIATO che il preventivo di spesa è stato formulato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi stabiliti dall'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247") in relazione al relativo scaglione avuto riguardo al valore della controversia;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.459,12 è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

- 1 di prendere atto del ricorso alla Suprema Corte di Cassazione notificato in data 01/12/2025, per la cassazione della sentenza n. 1202/2025 della Corte d'Appello di Milano pubblicata il 29/04/2025 nel giudizio R.G. n. 696/24;
- 2 di conferire l'incarico congiunto di difesa e patrocinio di ATS Insubria nel giudizio sopra descritto, con le più ampie facoltà di legge, all' Avv. Angelo Cantù e all'Avv. Sonia Allocca con Studio Legale Avvocati Allocca in Roma Via Niccolò L'Alunno n. 5, mediante la sottoscrizione di apposita procura *ad item*, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico, OMISSIS;
- 3 di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.459, 12 comprensivi di IVA e CPA, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
- 4 di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
- 5 di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Enrico Antonio Tallarita)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Gioia)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo



OGGETTO: RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C.
AVVERSO LA SENTENZA N. 1202/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO -
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

-Struttura: S.C. Affari Generali e Legali
-Centro di Costo:53L320000

Varese, 18/12/2025

IL DIRETTORE S.C. PROPONENTE (Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Marina Ambrosetti)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con l'imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

Gestione Sanitaria Gestione Socio Sanitaria Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2025
conto n. 7010244 per € 1.459,12
conto n. ,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025 per €

(-) Il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico del bilancio aziendale.

Varese, 18/12/2025

**IL RESPONSABILE S. C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)**